



Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Originale

N°32 DEL 30-09-2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 8.4.2019 AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE AD UNIACQUE S.P.A. DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI VILLA DI SERIO NELLA SOCIETA' AQUALIS S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala consigliare presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig. ROTA BRUNO RAIMONDO il Consiglio Comunale.

N.	Consiglieri	Presenti/Assenti
1	ROTA BRUNO RAIMONDO	Presente
2	CORNOLTI FRANCESCO	Presente
3	PALAZZI NICOLETTA	Presente
4	MAGNI ROBERTO	Presente
5	FALABRETTI PASQUALE	Presente
6	CORNA MARIA	Presente
7	DUCA NICOLO'	Presente
8	CUNI LUCIA	Presente
9	CARRARA LARA	Presente
10	SCARCELLA ROBERTO	Assente
11	TEANINI ENRICO	Presente
12	PORTERA CINZIA	Presente
13	CAVALLI ANTONIO	Presente
PRESENTI: n. 12		ASSENTI: n. 1

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 25-09-2019

Il responsabile del Settore
DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villa di Serio, li 25-09-2019

Il responsabile del Servizio Ragioneria
RAG. CATTANEO JOSETTE

RIASSUNTO

IL CONSIGLIO COMUNALE RETTIFICA LA SUA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 8.4.2019 SULLA BASE DELL'OFFERTA DI ACQUISTO 23851/19 DEL 23.9.2019 DELLA SOCIETÀ UNIACQUE RICEVUTA IN DATA 24.09.2019 NS. PROT. N. 9586

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 8.4.2019, il Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione n. 9 del 8.4.2019, di alienare a titolo oneroso alla società Uniacque l'intero pacchetto azionario detenuto nella società Aqualis s.p.a.;
- in detta deliberazione, è indicato un prezzo puntuale di vendita delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della predetta società;
- detto prezzo era stato indicato dalla società acquirente, nella propria offerta di acquisto ricevuta al protocollo comunale in data 2.4.2019 al n. 3209;
- a seguito della ricezione dell'offerta, nei termini contenuti nella deliberazione citata in oggetto e pure essenzialmente riassunti nella presente premessa, si era espresso l'organo competente in materia di dismissioni societarie, ossia il Consiglio comunale.

CONSIDERATO che:

- la precedente deliberazione consigliare è stata assunta quando era ancora in corso l'attività di due diligence contabile e legale, da parte di Uniacque, preordinata alla esatta stima del prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale;
- l'offerta trasmessa da Uniacque, infatti, era espressamente condizionata all'esito della predetta attività e ne faceva salvi gli effetti;
- il Consiglio comunale, comunque, si era pronunciato al fine di non prolungare eccessivamente il periodo temporale necessario per raccogliere tutte le decisioni degli enti soci di Aqualis, privilegiando il perseguimento di tale importante obiettivo ed essenzialmente confidando sull'esito confermativo del prezzo che sarebbe scaturito dalla predetta attività di due diligence;
- la prosecuzione dell'attività di due diligence, invece, ha posto in evidenza ed esaminato secondo i più recenti orientamenti in punto di applicazione del Metodo Tariffario Idrico vigente, la presenza di beni, nel patrimonio sociale dell'alienanda società, provenienti da conferimento da parte del preesistente Consorzio intercomunale, ente pubblico la cui trasformazione eterogenea per atto notaio Morelli di Bergamo ha, a suo tempo, dato genesi all'odierna società per azioni alienanda.

DATO ATTO che:

- la posizione assunta dalla società Uniacque, nell'ambito del procedimento di valorizzazione secondo il sistema tariffario vigente del patrimonio idrico delle società di capitali esistenti sul territorio oggetto di affidamento d'ambito, è di non considerare il valore residuo risultante da un costo storico effettivamente sostenuto da enti pubblici, nella misura esatta in cui esso è stato sostenuto da bilanci di enti pubblici, quindi al netto di eventuali quote di mutui residui il cui onere di ammortamento è stato trasferito alla costituita società di capitali unitamente al compendio di cespiti idrici oggetto di conferimento e con detti mutui finanziati;
- il sopra illustrato criterio di valutazione, che prevede di equiparare il costo storico sostenuto da bilanci di enti pubblici al contributo a fondo perduto ricevuto da enti pubblici diversi dall'ente realizzatore del bene, è stato applicato e sarà applicato da Uniacque, come si è appreso nell'ambito dei confronti avuti con la stessa società, nei riguardi di tutte le società proprietarie di beni idrici dell'ambito;
- il sopra illustrato criterio salvaguarda gli utenti dal pagare una seconda volta, con la tariffa dei prossimi anni, gli investimenti che avevano già contribuito a finanziare con le proprie imposte ovvero con il pagamento delle bollette all'ente pubblico allora gestore del servizio;
- l'operazione di acquisizione dei cespiti idrici, mediante acquisizione dell'intero capitale sociale della società patrimoniale proprietaria, non è né necessitata in quanto prevista dalla legge quale obbligo per il gestore del servizio idrico, né strettamente necessaria per la società di gestione Uniacque, in quanto detti beni sono ad essa già assegnati in uso gratuito fino al termine della concessione di servizio d'ambito;
- detta operazione, quindi, si qualifica come scelta industriale di tipo meramente discrezionale assunta sulla scorta di apposita deliberazione di indirizzo approvata da tutti gli enti locali soci di Uniacque, quindi, ivi compresi quei (numerosi) soci che non hanno a suo tempo costituito società di capitali cui conferire il patrimonio idrico e che, quindi, oggi, non possono cederlo ad Uniacque e non possono conseguentemente monetizzarlo in alcun modo;
- in data 24.9.2019, con n. di prot. 9586, è stata ricevuta dalla società Uniacque una ulteriore nuova offerta di acquisto, che contiene un prezzo aggiornato all'esito dei calcoli effettuati dalla medesima in ragione di quanto emerso dalla propria attività di due diligence;
- detta offerta è comunque ancora condizionata all'esito dell'attività finale di due diligence, con particolare riferimento a quell'attività preordinata alla verifica dei titoli di proprietà dei beni realizzati dalla società Aqualis e che, in uno con gli altri più datati, costituiscono il

patrimonio che acquisterebbe Uniacque con l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Aqualis;

- inoltre, detta offerta richiama anche il fatto che la due diligence svolta sino ad ora, e conclusa sul punto, non ha potuto attestare l'assenza di rischi di future sopravvenienze passive in capo alla società Aqualis per contenziosi, contestazioni, sanzioni ovvero riprese di sorta da parte dell'autorità pubblica.

VALUTATO che:

- la offerta ricevuta merita comunque di essere accolta, stante l'impossibilità di continuare a detenere la partecipazione in Aqualis e stante, soprattutto, il fatto che se la società Aqualis viene mantenuta ovvero viene messa in liquidazione ed i suoi beni idrici assegnati agli enti suoi soci, il Comune non sarebbe mai più in grado di monetizzare alcunché del patrimonio idrico in questione;
- se l'offerta di Uniacque venisse oggi rifiutata, la predetta acquirente non ne formulerebbe un'altra, essendo il mandato assembleare della stessa società condizionato a limiti, anche temporali, ben precisi, al massimo estendibili fino al termine del mandato del CdA in carica, cui è stato assegnato l'obiettivo di portare a compimento, con le limitazioni anzidette, l'operazione di aggregazione, mediante acquisizione e successiva fusione per incorporazione, del patrimonio idrico delle società patrimoniali;
- è opportuno accogliere integralmente quanto contenuto nell'offerta ultima di acquisto sopra richiamata, anche in punto di previsione di clausole di garanzia diretta nei confronti di Uniacque da parte degli enti soci alienanti per eventuali sopravvenienze negative che dovessero derivare da rischi, anche latenti, ma prevedibili al momento dell'alienazione e che non sono stati rappresentati alla società acquirente.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal responsabile del interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 25.9.2019 n. 37;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli all'unanimità resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la precedente deliberazione n. 9 del 8.4.2019, da allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di richiamare l'offerta di acquisto 23851/19 del 23.9.2019 da ultimo ricevuta da parte della società Uniacque in data 24.09.2019 ns. prot. n. 9586, da allegare alla presente quale parte integrante e sostanziale, dandone per accettato ogni contenuto;
3. di rettificare la deliberazione di cui al precedente punto n. 1, ove occorra secondo quanto discende dalla offerta di acquisto di cui al precedente punto n. 2;
4. di dare mandato al responsabile dell'ufficio finanziario, quale organo competente, di sottoscrivere per il Comune l'atto di compravendita azionaria e relativa girata, conferendo quindi ad esso tutti i necessari e conseguenti poteri negoziali e di rappresentanza per la stipula, in scrittura privata autenticata, del contratto che disciplinerà l'operazione in questione e per la determinazione consensuale con Uniacque dell'esatto e definitivo prezzo

unitario delle azioni oggetto di cessione, all'esito delle ultime operazioni di verifica del valore delle stesse, anche in variazione di quanto riportato nell'offerta di cui al precedente punto n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROTA BRUNO RAIMONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03-10-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2019 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE
